

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 20

Adunanza 1 giugno 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VINOVO - VARIANTE PARZIALE N. 5
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 574 – 21132/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ALESSANDRA SARTORIO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Vinovo:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 11-14590 del 24/01/2005;
- ha approvato dodici Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 27 del 26/04/2010, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 03/05/2010 (pervenuto il 05/05/2010), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal citato settimo comma;
(Prat. n. 048/2010);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 7.592 abitanti nel 1971, 11.591 abitanti nel 1981, 13.435 abitanti nel 1991 e 13.425 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico pressoché costante nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 1.773 ettari di pianura con pendenze inferiori ai 5°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli si evidenzia 786 ettari in *Classe II[^]* (pari a circa il 44% della superficie comunale) 647 ettari in *Classe III[^]* (pari a circa il 36% della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 6 ettari da "*Aree boscate*";
- sistema produttivo: appartiene al "*Bacino di valorizzazione produttivo di Nichelino*";

- risulta compreso nel *Circondario di Torino*, sub-ambito "*Torino*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
 - insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - è individuato dal P.T.R. e confermato dall'art. 7.1 del P.T.C. come "*Centro Storico di media rilevanza*";
 - fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile; infrastrutture viarie e di trasporto:
 - infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 140, n. 142, n. 143, n.144 e n. 145;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Pinerolo-Torino per la quale il P.T.C. prevede il raddoppio della strada ferrata e la realizzazione di una nuova stazione ferroviaria come sub-nodo di interscambio gomma/ferrovia; il P.T.C. prevede la realizzazione della bretella di collegamento tra la S.P. n. 140 e la Variante Debouchè con la creazione di un cavalcaferrovia ed inoltre il potenziamento della S.P. n. 144 con realizzazione di una nuova tratta tra il Comune di Candiolo e il Comune di Vinovo;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Chisola e Oitana, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004 s.m.i., in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 334 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 398 ettari di territorio comunale e la previsione di un "*limite di progetto tra fascia B e fascia C*" di circa 1,491 Km di lunghezza;
 - tutela ambientale:
 - è lambito dai confini del Parco Naturale di Stupinigi e dal Biotopo di interesse Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" - BC 10004 "*Stupinigi*";
 - è interessato per una superficie di circa 2 ettari dal Decreto Ministeriale 1 agosto 1985 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco e la Palazzina di caccia di Stupinigi*", ora incluso nei vincoli di tutela di cui al D.Lgs. 42/04 s.m.i.;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 27/2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone nello specifico le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- nuova viabilità: recepimento delle indicazioni fornite dalla Provincia in merito alla nuova viabilità di collegamento delle S.P. nn. 140, 142, 143 e 144;

- individuazione della nuova area urbanistica in zona "EP (Zona per aziende agricole esistenti)" della superficie di mq 18.730, "*comprendente al suo interno un'azienda agricola già esistente ... e attiva nella produzione di cippato e biomasse.*";
- diffuse modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione:
 - all'art. 4, in materia di definizioni e prescrizioni generali (altezza delle fronti, sottotetti e "abbaini");
 - all'art. 5, il trasferimento di diritti edificatori, ove non disciplinato dalle N.T.A., viene ammesso esclusivamente "*in caso di accordo con l'Amministrazione Comunale*";
 - all'art. 6, servizi pubblici: è previsto l'incremento della superficie monetizzabile; viene precisata l'applicazione della L.R. 18/96 nel caso di istanze per i Piani Esecutivi;
 - all'art. 33 (zone per attività miste, artigianali e commerciali esistenti - *BM*): è consentito il cambio d'uso in residenza della volumetria esistente, previa approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo e la stipula di apposita convenzione;
 - all'art. 48, vengono previste le "aree ecologiche" per il deposito dei rifiuti solidi;
 - all'art. 51, nuove prescrizioni per le recinzioni e i cancelli carrai;
 - all'art. 52, è previsto l'esame dei progetti ritenuti di "*scarsa qualità architettonico-formale*" da parte della Commissione Locale per il Paesaggio o della Commissione Regionale per i Beni Ambientali;
 - nelle zone residenziali consolidate e di completamento viene ammesso il recupero dei sottotetti esistenti, previo incremento dell'altezza media interna di 10 cm;
 - sono precisate le condizioni di utilizzo delle unità immobiliari a destinazione residenziale in tutte le aree produttive;
- il trasferimento di capacità edificatoria (mq 459) tra le aree residenziali di nuovo impianto "*CR.III/16*" (area di decollo) e "*CR.III/13*" (area di atterraggio), previa modifica delle rispettive schede di area e dell'art. 40 delle N.T.A.;
- l'adeguamento cartografico delle tavole di Piano, conseguenti alle modifiche introdotte dalla Variante;

evidenziato che con riferimento al D.Lgs. 152/06 in merito alla Valutazione Ambientale Strategica, la deliberazione C.C. n. 27/2010 di adozione rileva che "*la variante parziale in oggetto rientra tra i casi di esclusione dal processo di valutazione ambientale ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 (...)*";

rilevato che in merito alle disposizioni della D.G.R. 22 febbraio 2010, n. 20-13359 "*Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale. Valutazione Ambientale Strategica (d.lgs. 152/2006 e DGR 12-8931 del 9/06/2008) e Rischio di incidente rilevante (d.lgs. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001)*", la Variante non esplicita l'avvenuta adozione dell'Elaborato tecnico sul rischio di incidente rilevante (RIR);

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come

modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 19/06/2010;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 24/05/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C., del Comune di Vinovo, adottato con deliberazione del C.C. n. 27 del 26/04/2010, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Vinovo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta